

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (Matthaeus-Tax) ⁽¹⁾

(93/C 108/17)

Il Consiglio, in data 20 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha designato R. Müller in qualità di relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a grande maggioranza ed 1 astensione, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Nella prospettiva del mercato interno il Comitato esprime piena soddisfazione per gli obiettivi che la Commissione persegue con il programma Matthaeus-Tax.

1.2. La Commissione ha avviato nel 1991 un progetto pilota per gli scambi tra funzionari delle amministrazioni fiscali degli Stati membri nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (Programma Interfisc). Il progetto pilota è stato ripetuto nel 1992, estendendolo a funzionari nel settore delle accise.

1.3. Le esperienze sinora raccolte nella fase pilota sottolineano l'opportunità di trasformare il programma in uno strumento permanente. Per tale motivo, nella prospettiva del mercato interno si esprime in linea di massima soddisfazione per la proposta di decisione del Consiglio, rispetto alla cui realizzazione tuttavia il Comitato osserva quanto segue.

1.4. Il Comitato dà per scontato che tutti i funzionari attivi nel settore della fiscalità indiretta, di qualsiasi ordine e grado, possano avvalersi del programma qualora lo desiderino.

1.5. Il Comitato ritiene che la prevista cifra di cento scambi tra funzionari l'anno e sei seminari non sia sufficiente. È assolutamente necessario aumentare tali cifre.

2. Osservazioni di carattere particolare

2.1. *Attività sotto la propria responsabilità e status giuridico dei funzionari stranieri impegnati in uno scambio*

2.1.1. Già nel programma Matthaeus-Dogane apparvero talune difficoltà per quanto riguarda l'attività sotto la propria responsabilità e lo status giuridico dei funzionari ospitati nei singoli Stati membri. Solo alcuni Stati

membri hanno permesso che i funzionari ospitati svolgessero le medesime attività dei funzionari nazionali. In tutti gli altri Stati membri è stato necessario limitare in misura più o meno significativa l'attività sotto la propria responsabilità dei funzionari ospitati a seguito della situazione giuridica nazionale. Si prevedono problemi analoghi nell'ambito del programma Matthaeus-Tax. Dato che la Comunità non è competente per regolamentare le questioni relative allo status giuridico delle persone occupate negli Stati membri allorché queste non fanno parte dell'amministrazione, non si avranno di fatto attività effettuate sotto la propria responsabilità dai funzionari ospitati.

2.2. *Responsabilità civile e responsabilità penale*

2.2.1. Il rischio, in termini di responsabilità, nel quale i funzionari ospitati potranno incorrere nell'attività esercitata in un altro Stato membro non può attualmente venir valutato. L'equiparazione d'un funzionario ospitato con un funzionario nazionale potrebbe, in caso di azione penale, significare una minor protezione del funzionario ospitato rispetto a quella di cui avrebbe goduto nel paese d'origine; si tratta d'una questione non scevra di problemi nell'ottica della protezione che ciascuna amministrazione deve offrire ai propri dipendenti.

2.2.2. Le norme di diritto civile e di diritto penale nel contesto dell'esecuzione di atti d'ufficio o per infrazioni penali od amministrative dipendenti da atti d'ufficio od effettuate in occasione di atti d'ufficio differiscono tra i vari Stati membri. Al Comitato non risulta che la Commissione sia sinora riuscita a dar esito alla richiesta espressa nel quadro del programma Matthaeus-Dogane di elaborare elenchi comparativi dai quali sia facile ricavare le diverse disposizioni giuridiche. Le differenze in termini di responsabilità civile potrebbero essere risolte nell'interesse dei funzionari partecipanti allo scambio anche facendo sì che le amministrazioni d'origine si accollino l'eventuale rischio supplementare di responsabilità dei loro funzionari. È anche opportuno che la Commissione copra eventuali perdite in materia di assicurazione.

⁽¹⁾ GU n. C 15 del 21. 1. 1993, pag. 4.

2.2.3. Nel settore del diritto penale ciò non è possibile. Per tale motivo è importante che ciascuno Stato membro metta a disposizione materiale dal quale si possano evincere le disposizioni di diritto penale che interessano i funzionari delle loro amministrazioni. Solo così i funzionari che potrebbero partecipare allo scambio saranno in grado di valutare i rischi — in termini di diritto penale — nei quali potrebbero incorrere nello Stato ospitante.

2.3. *Formazione linguistica*

2.3.1. Nell'ambito del programma Matthaeus-Tax la formazione linguistica avrà peso ancor maggiore di quanto avviene nell'ambito del programma Matthaeus-Dogane. I funzionari doganali, data la loro attività di servizio, della quale tiene già conto la formazione linguistica nazionale, posseggono di solito una miglior formazione linguistica rispetto ad altri funzionari che si occupano di compiti specificamente nazionali. Dato che di fatto non ci si può attendere che gli Stati membri tengano sufficientemente conto della situazione offrendo una formazione linguistica intensiva, sarebbe il caso di valutare se la Comunità potesse organizzare azioni adeguate di formazione linguistica tramite la Commissione.

2.3.2. Una conoscenza sufficiente della lingua del paese di destinazione è la premessa per un'attività lavorativa efficace in un altro Stato membro. I funzionari scelti per partecipare al programma debbono pertanto, nella misura in cui già non dispongano di una solida conoscenza della lingua del paese ospitante, venir sufficientemente formati, poco prima del periodo di scambio, nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, al fine di potere collaborare positivamente alle attività del servizio ospitante. Dato che la Commissione sottolinea la grande importanza di permettere lo scambio con tutti gli Stati membri, per talune lingue comunitarie sarà necessaria una formazione completa.

2.3.3. Sarebbe lodevole se la Commissione potesse organizzare corsi linguistici aperti ai funzionari di tutti i paesi della Comunità, imputandone i costi agli Stati membri, per talune lingue comunitarie poco diffuse, in particolare danese, olandese, portoghese e greco.

2.4. *Partecipazione dei sindacati e delle organizzazioni professionali*

2.4.1. Il Comitato ritiene opportuno che i sindacati, il comitato sindacale europeo servizi pubblici e le associazioni professionali che rappresentano i funzionari doganali e del fisco vengano coinvolti strettamente nell'elaborazione e nello sviluppo del programma d'azione Matthaeus-Tax, e vengano consultati nell'ulteriore sviluppo della struttura delle amministrazioni doganali e fiscali europee. Un siffatto coordinamento rientra nel contesto del dialogo sociale europeo.

3. **Conclusioni**

3.1. Il Comitato ravvisa nel programma d'azione Matthaeus-Tax un eccellente ulteriore passo verso una formazione professionale dei funzionari dei servizi doganali e dei servizi fiscali su scala europea. L'iniziativa rappresenta una prima applicazione concreta delle linee direttrici figuranti nella Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'unione doganale. Devono seguire ulteriori passi che portino il più presto possibile all'istituzione d'un « centro europeo per la formazione dei funzionari dei servizi doganali e fiscali » che rappresenterebbe la chiave di volta dei sistemi di formazione vigenti in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN
